



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 30.6.2010
SEC(2010) 797 definitivo

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO

Documento di accompagnamento alla

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea

{COM(2010) 350 definitivo}
{SEC(2010) 796}

SINTESI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO

La valutazione di impatto accompagna la proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto UE.

1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Le invenzioni possono essere tutelate nell'UE da brevetti nazionali rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) o dagli uffici nazionali dei brevetti. Non esiste un brevetto unico che assicuri la tutela nell'insieme dell'UE. Il sistema dei brevetti risulta quindi frammentato.

Questa frammentazione è dovuta al carattere complesso e oneroso delle procedure di convalida dei brevetti europei nei singoli Stati membri, il cui costo può rappresentare fino al 40% del costo complessivo di brevettazione in Europa. Ad esempio, la convalida di un brevetto europeo in 13 paesi viene a costare 10 volte più dell'ottenimento di un brevetto negli Stati Uniti o in Giappone. Di conseguenza, i titolari di brevetti finiscono per accontentarsi di una tutela limitata a pochi Stati membri dell'UE.

Gli alti costi di convalida derivano dall'obbligo, imposto dagli Stati membri, di tradurre il brevetto nelle lingue ufficiali dei paesi in cui si richiede la tutela. Infatti:

- occorre pagare traduttori specializzati in brevetti. Per un brevetto standard di 20 pagine, si spenderanno in media 85 EUR per ogni pagina tradotta;
- a ciò si aggiungono gli emolumenti dovuti ad agenti di brevetti per servizi connessi alla traduzione, quali l'intermediazione tra il titolare e l'ufficio nazionale dei brevetti, la gestione e la verifica delle traduzioni, il controllo della conformità con la legislazione nazionale, il tutto per una cifra che può variare dai 150 ai 600 EUR per convalida;
- alcuni uffici nazionali dei brevetti riscuotono tasse ufficiali per la pubblicazione delle traduzioni, che vanno da un minimo di 25 EUR a un massimo di 400 EUR.

Ecco, a titolo di esempio, quanto costa una normale convalida di un brevetto europeo di 20 pagine rilasciato in tedesco:

- costo zero in Germania, Francia e Regno Unito, paesi che non richiedono la traduzione per la convalida;
- oltre 4 500 EUR per 6 Stati membri dell'UE;
- quasi 12 000 EUR per 13 Stati membri dell'UE.

A causa dell'alto costo e della complessità delle procedure di convalida, i brevetti europei vengono mediamente convalidati in cinque Stati membri dell'UE. Il numero medio di convalide è diminuito negli ultimi 15 anni, mentre il numero delle Parti contraenti della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) è salito da 17 a 37. Il tasso di convalida è particolarmente elevato nei tre maggiori Stati membri dell'UE. Di tutti i brevetti rilasciati dall'UEB nel 2003, il 95% è stato convalidato in Germania, l'80% in Francia e il 75% nel Regno Unito, mentre negli altri Stati membri è stato convalidato meno del 40% dei brevetti europei.

Lo scarso numero di convalide contribuisce alla frammentazione del sistema di tutela brevettuale nell'UE, con effetti negativi sul funzionamento del mercato interno. Vengono erette "frontiere" tra gli Stati membri in materia di diritti brevettuali, che limitano il valore commerciale delle invenzioni brevettate, ostacolano le attività transfrontaliere e impediscono di sfruttare appieno le opportunità di mercato. Il brevetto UE, al contrario, garantirebbe una tutela estesa all'insieme dell'UE.

Sono state intraprese riforme per ridurre i costi di traduzione. Il 1° maggio 2008 è entrato in vigore l'accordo di Londra tra 14 Parti contraenti della CBE, che hanno convenuto di rinunciare, interamente o parzialmente, all'obbligo di traduzione. In quattro Stati membri dell'UE (Germania, Francia, Lussemburgo e Regno Unito) i costi di convalida sono stati interamente azzerati. Altri sei Stati membri (Danimarca, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Svezia e Slovenia) richiedono soltanto la traduzione delle rivendicazioni (*claims*), mentre 17 Stati membri dell'UE non aderenti all'accordo di Londra continuano ad esigere la traduzione completa del brevetto nelle loro lingue ufficiali. Benché l'accordo di Londra abbia ridotto i costi di traduzione, le differenti procedure di convalida possono indurre i titolari di brevetti ad optare per una prassi selettiva, con effetti deleteri sul funzionamento del mercato interno. Infatti:

- la limitazione della tutela brevettuale a pochi Stati membri rischia di determinare una concentrazione degli investimenti in R&S e del trasferimento di tecnologia. La scarsa attività di brevettazione in altri Stati membri può paralizzare la R&S e l'innovazione, particolarmente a detrimento delle PMI, accentuando il divario strutturale all'interno dell'UE e frenando la competitività;
- quanto all'applicazione dei brevetti, se le merci entrano nell'UE attraverso uno Stato membro che non riconosce un brevetto, il titolare della privativa non può avvalersi del codice doganale dell'UE per ottenere il sequestro dei beni sospettati di violare il brevetto. La merce può allora circolare liberamente sul mercato interno.

2. SUSSIDIARIETÀ

L'articolo 118 del TFUE prevede la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione, nonché i relativi regimi linguistici. L'UE è l'unica abilitata a creare un brevetto uniforme per l'insieme dell'Unione e a definirne il regime di traduzione.

3. OBIETTIVI

Il 3 marzo 2010 la Commissione ha adottato la strategia "Europa 2020" che definisce tre priorità che si rafforzano a vicenda: una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La prima di queste priorità (*crescita intelligente*) identifica la conoscenza e l'innovazione come motori della crescita futura. Un elemento chiave a questo riguardo consiste nel migliorare il contesto generale per l'innovazione nelle imprese, tra l'altro mediante la creazione del brevetto unico dell'UE e di un tribunale specializzato per i brevetti. Garantendo una tutela uniforme dei diritti di brevetto sul mercato interno, il brevetto UE contribuirà a creare condizioni favorevoli agli investimenti in R&S, soprattutto nelle regioni in cui l'attività di innovazione è inferiore alla media, rendendo possibile il raggiungimento dell'obiettivo del 3% del PIL investito in R&S, fissato da Europa 2020.

Le consultazioni delle parti interessate, in particolare l'ampia consultazione sulla futura politica europea dei brevetti che ha avuto luogo nel 2006, hanno dimostrato che la creazione del brevetto UE aggiungerebbe valore sia ai sistemi brevettuali nazionali che a quello europeo. La tutela dei diritti di brevetto dovrebbe essere resa più accessibile a tutte le imprese europee, comprese le PMI. A questo scopo, il regime di traduzione dovrebbe essere:

- i) economico, cioè concorrenziale rispetto ai sistemi di brevetti delle altre grandi economie mondiali;
- ii) semplice, cioè tale da bilanciare i costi con l'esigenza delle imprese innovative di disporre di informazioni tecnologiche;
- iii) giuridicamente sicuro, cioè tale da evitare le incertezze originate da traduzioni aventi efficacia giuridica.

4. OPZIONI STRATEGICHE E ANALISI DEL LORO IMPATTO

4.1. Introduzione

Tutte le opzioni analizzate si basano sui seguenti principi:

1) Deposito centralizzato delle traduzioni e pubblicazione elettronica. Al momento del rilascio del brevetto, le eventuali traduzioni richieste vengono depositate presso l'UEB, che provvede alla pubblicazione elettronica del brevetto UE e dell'eventuale traduzione delle rivendicazioni. Già questo solo elemento comporterebbe una notevole riduzione dei costi e una semplificazione della procedura rispetto al sistema attuale.

2) Traduzione automatica. I programmi di traduzione automatica della documentazione brevettuale completerebbero le traduzioni manuali fornite al momento del rilascio. In questo modo si favorirebbe la diffusione delle informazioni tecnologiche per i ricercatori, conferendo inoltre un carattere multilingue al brevetto UE. La traduzione automatica consentirebbe l'accesso degli utenti alle domande di brevetto pubblicate dall'UEB. Le traduzioni effettuate con mezzi automatici sarebbero gratuite solo a scopo informativo e sprovviste di efficacia giuridica.

3) Traduzione completa in caso di controversia. In caso di controversia relativa ad un brevetto UE, il titolare del brevetto fornisce, a proprie spese e su richiesta del presunto contraffattore, una traduzione completa nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore. Si calcola che meno dell'1% dei brevetti sia oggetto di controversia.

4) Rimborso delle spese. La domanda di brevetto UE può essere redatta in qualsiasi lingua. Se la lingua della domanda non è una lingua ufficiale dell'UEB, occorre fornire una traduzione entro un certo termine ai fini dell'esame della domanda. Se il richiedente risiede o ha la sede principale della propria attività in uno Stato membro la cui lingua ufficiale non è una lingua ufficiale dell'UEB, il costo della traduzione sarà a carico del sistema.

Nella valutazione d'impatto sono state prese in considerazione le seguenti opzioni:

Scenario di base — nessuna proposta sul regime di traduzione del brevetto UE.

Opzione 1 — il brevetto UE è istruito, rilasciato e pubblicato in inglese.

Opzione 2 — il brevetto UE è istruito, rilasciato e pubblicato in una delle tre lingue di lavoro dell'UEB; le rivendicazioni sono tradotte in una delle altre due lingue di lavoro.

Opzione 3 — il brevetto UE è istruito, rilasciato e pubblicato in una delle tre lingue di lavoro dell'UEB; le rivendicazioni sono tradotte nelle altre quattro lingue più comunemente parlate nell'Unione.

Opzione 4 — il brevetto UE è istruito, rilasciato e pubblicato in una delle tre lingue di lavoro dell'UEB; le rivendicazioni sono tradotte in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

L'analisi delle varie opzioni strategiche è incentrata sulle principali implicazioni economiche del regime di traduzione del brevetto UE per gli utenti del sistema (in generale e PMI in particolare), l'insieme degli innovatori, gli utenti delle informazioni relative al brevetto e i servizi professionali connessi alla traduzione.

4.2. Scenario di base

Il brevetto UE non potrà mai nascere senza una proposta della Commissione relativa al regime di traduzione. L'assenza di una tale proposta sarebbe contraria alle conclusioni del Consiglio del 4 dicembre 2009 e alla strategia Europa 2020. Questa opzione di *status quo* lascerebbe irrisolta la questione degli alti costi dovuti all'obbligo di traduzione e di convalida nel vigente sistema di brevetto europeo. Il sistema resterebbe frammentario, ostacolando il funzionamento del mercato interno.

I costi di traduzione potrebbero abbassarsi con l'adesione di un maggior numero di Stati membri all'accordo di Londra, ma anche se tutti gli Stati membri aderissero all'accordo di Londra il regime linguistico del brevetto europeo resterebbe costoso finché persista l'obbligo, imposto dagli ordinamenti nazionali, di tradurre le rivendicazioni del brevetto.

4.3. Opzione 1

Secondo questa opzione, la lingua procedurale per il brevetto UE sarebbe l'inglese, senza bisogno di ulteriori traduzioni. Per gran parte degli utenti del sistema di brevetti in Europa l'impatto sarebbe positivo. Coloro che istruiscono la domanda di brevetto europeo in inglese non sarebbero più tenuti a tradurre le rivendicazioni in francese e tedesco al momento del rilascio. L'opzione 1 avrebbe tuttavia un impatto negativo su molti utenti che attualmente istruiscono la domanda di brevetto europeo in francese e in tedesco. Circa il 48% delle domande depositate presso l'UEB in provenienza dall'Europa sono redatte in francese o in tedesco.

L'opzione 1 modificherebbe l'attuale regime trilingue dell'UEB per le domande di brevetto UE. Tutte le comunicazioni scritte e orali per il rilascio dei brevetti e per il procedimento di opposizione presso l'UEB si svolgerebbero in inglese. Ciò implicherebbe un sostanziale cambiamento di prassi per le imprese che richiedono il brevetto europeo in francese o in tedesco. Eliminando la flessibilità dell'attuale regime linguistico di cui godono molte imprese dell'Unione, l'opzione 1 potrebbe compromettere la competitività dell'industria europea in generale e delle PMI in particolare. Il brevetto UE potrebbe quindi non produrre i risultati auspicati in quanto ne scoraggerebbe l'utilizzo da parte di quelle imprese europee che attualmente non usano l'inglese nelle procedure dell'UEB.

L'impatto negativo si ripercuoterebbe anche su altre categorie di utenti, come i destinatari delle informazioni relative ai brevetti e i prestatori di servizi professionali legati alla traduzione. Questa opzione sarebbe vantaggiosa solo per i traduttori di madre lingua inglese, dal momento che tutte le domande e i documenti procedurali per il brevetto UE dovrebbero essere redatti o tradotti in inglese.

4.4. Opzione 2

Questa opzione corrisponde al regime attualmente in vigore presso l'UEB, dove tutte le procedure si svolgono in una delle tre lingue di lavoro. Al momento del rilascio del brevetto UE, il titolare fornirebbe all'UEB una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue di lavoro. Le traduzioni delle rivendicazioni non avrebbero efficacia giuridica.

Questa opzione avrebbe un impatto positivo sugli utenti del sistema brevettuale. Verrebbero infatti eliminati gli obblighi di traduzione e di convalida successivi al rilascio, con evidente semplificazione e riduzione degli oneri. Le spese di traduzione ammonterebbero a circa 680 EUR per brevetto, ossia il costo minimo necessario per tradurre le rivendicazioni al momento del rilascio del brevetto europeo. A differenza dell'opzione 1, l'opzione 2 non altera il regime linguistico della CBE.

Tale opzione sarebbe vantaggiosa per la maggior parte delle categorie interessate, tra cui tutti gli utenti del sistema brevettuale, comprese le PMI, gli innovatori in generale e gli utenti delle informazioni relative ai brevetti. Ne patirebbero soltanto i prestatori di servizi professionali legati alla traduzione, venendo meno l'obbligo di traduzione dopo il rilascio.

4.5. Opzione 3

Nella fase precedente al rilascio del brevetto UE, questa opzione corrisponde al regime in vigore per l'ottenimento del brevetto europeo. Al momento del rilascio, le rivendicazioni verrebbero tradotte nelle altre quattro lingue più comunemente parlate nell'Unione, cioè le altre due lingue di lavoro dell'UEB e le altre due lingue più comunemente parlate nell'Unione, vale a dire italiano e spagnolo.

L'opzione 3 avrebbe un impatto positivo sugli utenti del sistema brevettuale in Europa grazie alla notevole semplificazione e riduzione degli oneri. I costi diretti di traduzione ammonterebbero a circa 1 360 EUR per brevetto.

L'opzione 3 implica un costo più elevato per il richiedente del brevetto, ma rimane alla portata degli utenti del sistema e degli innovatori in generale. Gli utenti delle informazioni relative ai brevetti sarebbero avvantaggiati dalla disponibilità delle rivendicazioni nelle lingue più diffuse nell'UE. L'impatto sarebbe negativo per i prestatori di servizi professionali, ma non tanto quanto l'opzione 2.

4.6. Opzione 4

L'opzione 4 corrisponde all'approccio politico comune del 3 marzo 2003. Il brevetto UE verrebbe istruito, rilasciato e pubblicato in una delle tre lingue di lavoro dell'UEB. Al momento del rilascio, il titolare del brevetto fornirebbe una traduzione delle rivendicazioni in tutte le lingue ufficiali dell'UE richieste.

Questa opzione farebbe gravare sul brevetto UE costi di traduzione altissimi, che annullerebbero i vantaggi del brevetto unico. La traduzione delle rivendicazioni nelle altre 20

lingue, come richiesto attualmente dagli Stati membri dell'UE, costerebbe circa 6 800 EUR per brevetto.

Le parti interessate hanno inequivocabilmente respinto l'approccio politico comune a causa del regime di traduzione inaccettabile. Gli utenti dei brevetti, in particolare le PMI, considerano troppo onerosa questa opzione, che li costringerebbe a presentare e gestire numerose traduzioni in tempi brevi. Inoltre, se mancasse una traduzione in una data lingua, si dovrebbero prendere decisioni che pregiudicherebbero il carattere unitario del brevetto UE.

Nonostante tali inconvenienti, qualora le traduzioni fossero disponibili con molto anticipo, le informazioni sui brevetti sarebbero più accessibili in numerose lingue europee. Nell'ipotesi che venisse utilizzato un sistema così oneroso, ne beneficerebbero anche i prestatori di servizi professionali legati alla traduzione. Per certe lingue potrebbe esserci addirittura una penuria di traduttori specializzati nei brevetti.

5. LE OPZIONI A CONFRONTO

L'opzione 1, benché sembri essere una soluzione economica e semplificata, comporterebbe un grande cambiamento rispetto all'attuale prassi dell'UEB e alla sua flessibilità nelle lingue procedurali. L'adozione dell'inglese come unica lingua potrebbe dissuadere la maggioranza dei richiedenti europei che usano il francese o il tedesco dal richiedere il brevetto UE.

L'opzione 2 sarebbe più adatta in quanto mantiene il soddisfacente regime linguistico dell'UEB nella fase precedente al rilascio del brevetto. Risulta inoltre economica, semplice e giuridicamente sicura.

Il sistema a cinque lingue dell'opzione 3 sarebbe altrettanto semplificato e giuridicamente sicuro quanto quello dell'opzione 2, ma molto meno economico a causa dei più alti costi diretti di traduzione.

Esigendo la traduzione delle rivendicazioni in tutte le lingue ufficiali dell'UE, l'opzione 4 farebbe gravare sugli utenti del sistema considerevoli oneri finanziari e rischi. Non sarebbe né economica, né semplificata, né giuridicamente sicura.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

Il brevetto UE è inteso a creare condizioni favorevoli all'innovazione in Europa. L'attività di innovazione è misurata da INNO-Metrics, che comprende il Quadro europeo di valutazione dell'innovazione (*European Innovation Scoreboard – EIS*) e l'Eurobarometro. La strategia Europa 2020 propone di definire un nuovo indicatore atto a rilevare l'innovazione.

Il brevetto UE è destinato a coesistere con il brevetto europeo e con i sistemi brevettuali nazionali. Occorrerà quindi monitorare i livelli di brevettazione pubblicati dagli uffici dei brevetti per assicurarsi che queste alternative soddisfino le esigenze degli innovatori, anche sul piano del regime di traduzione.